



N 881/2010 Sent
N 78/2010 Cron
N. 1748-2010 Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
sigg. magistrati:

Dr. F. A. Genovese	Presidente
Dr. R. Massariello	Giudice
Dr. A. B. Davia	Giudice

S E N T E N Z A

nella causa civile in I° grado iscritta al N. 6953/06 del
Ruolo Generale

promossa da: **IL CASO.it**

Z [REDACTED] l [REDACTED] e B [REDACTED] R [REDACTED] elettivamente domiciliati
in Prato, via del Cittadino 18 presso lo studio dell'avv. Roberto
Bartolini che li rappresenta e difende per mandato a margine
del ricorso

c o n t r o

s.c.a.r.l Banca [REDACTED] in persona
del presidente e legale rappresentante [REDACTED],
elettivamente domiciliata in Prato via [REDACTED]
presso lo studio dell'avv. S [REDACTED] M [REDACTED] che, unitamente e

disgiuntamente all'avv. S. [REDACTED] P. [REDACTED], la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata della citazione

Convenuto

Oggetto - nullità/ risoluzione contratto d'intermediazione mobiliare

F A T T O

Con citazione notificata il 21/12/06 Z. [REDACTED] L. [REDACTED] e B. [REDACTED] R. [REDACTED], premesso che su proposta di un funzionario della Banca [REDACTED], Agenzia di [REDACTED] - con la quale essi intrattenevano un rapporto di conto corrente e di gestione titoli - avevano acquistato titoli obbligazionari del debito pubblico della Repubblica Argentina per un valore di € 25.000; che il relativo ordine era stato sottoscritto in data 8/6/00; che la banca non si era curata di osservare gli obblighi di legge in materia di investimenti mobiliari e specialmente quelli di informazione sul grado di rischio dell'investimento, convenivano in giudizio il [REDACTED] per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, in misura pari alla somma investita, oltre accessori, previo accertamento della nullità dell'ordine di acquisto dei titoli o in subordine dell'inadempimento agli obblighi sopra menzionati. **IL CASO.it**

Si costituiva la convenuta per chiedere il rigetto della domanda sul presupposto della consapevolezza dell'attore del carattere altamente rischioso dell'investimento; in subordine e per il caso di accoglimento anche parziale della domanda, chiedeva la



restituzione dei titoli e la decurtazione, da quanto richiesto, del valore delle cedole incassate.

Esaurito lo scambio delle memorie di cui al d.l. 5/03, precisate le definitive conclusioni come da istanza ex art. 10, la causa era trattenuta in decisione.

D I R I T T O

Ha fondamento la domanda nella sua formulazione subordinata.

E' documentato l'ordine di borsa conferito in data 8/6/00 per l'acquisto dei titoli di cui trattasi (doc. 2 in produzione attorea).

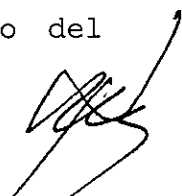
Non risulta attestata un'informativa sulle particolari caratteristiche delle obbligazioni acquistate e sui rischi esistenti dell'investimento il quale essendo ad elevata redditività, comportava un alto grado di rischio classificato, fin dal 1997, dalle società di rating, di livello speculativo di grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche finanziarie e settoriali.

IL CASO.it

Nel 2001 infatti, allorché lo Stato argentino dichiarò la moratoria del proprio debito pubblico sia per gli interessi che per il rimborso del capitale alla scadenza, si verificò il c.d. default.

Ora, di quel rischio così elevato, gli attori avevano diritto ad avere ampia e adeguata informazione, non supplita da un generico prestampato sui rischi generali derivanti dagli investimenti mobiliari.

Invero gli obblighi dell'istituto di credito intermediario non possono circoscriversi e ad una generica informativa sui rischi di investimento ed all'assunzione di informazioni sul profilo del



cliente connessi al c.d. contratto quadro originario, ma devono attuarsi a mezzo di un'informativa sull'operazione di borsa in concreto richiesta dal cliente o suggerita dall'istituto di credito stesso.

Ne deriva la violazione grave dell'obbligo di corretta informativa ed una condotta della banca non consona al "bisogno di protezione" degli investitori non professionali, in violazione della normativa costituita dal TUF e dai relativi regolamenti nella parte attinente allo specifico onere di informativa posto a carico dell'istituto bancario .

Non sembra però che detta violazione infici di nullità il contratto per trasgressione di norme imperative : non solo perché queste non hanno in genere natura proibitiva bensì prescrittiva o impositiva di comportamenti ma anche per la ragione che la nullità, di carattere assoluto, sarebbe sanzione maggiore di quella relativa - eccepibile solo dalla parte - prevista nella specie dalla legge (TUF).

IL CASO.it

Il vizio dunque non è riconducibile alla fase genetica del rapporto negoziale ma a quella del funzionamento della causa, risolvendosi in un'anomalia della corrispettività che legittima la risoluzione del contratto quando l'inadempimento sia grave (artt. 1453 e 1455 c.c.), com'è nella specie se si ha riguardo all'interesse economico perseguito dall'investitore.

Né peraltro scrimina la banca il rifiuto del cliente di fornire informazioni sul proprio profilo economico e finanziario e sulle proprie esperienze nel settore.

Invero l'obbligo di diligenza e di informativa sul singolo investimento prescinde da quelle informazioni che semmai, ove



fornite, possono aiutare la banca ad offrire un'informativa ancora più dettagliata, mentre se rifiutate, devono imporre un maggior rigore operativo una valutazione della condotta del cliente

Segue la risoluzione per inadempimento della convenuta dell'ordine di acquisto in data 8/6/00, oggetto di domanda contenuta in quella esplicita di risarcimento che gli attori fondano sull'inadempimento.

IL CASO.it

Dalla risoluzione deriva la condanna della convenuta al risarcimento liquidato in € 25.000, pari a quanto investito, oltre interessi al tasso legale dalla domanda comprensivi di ogni ulteriore danno richiesto non provato, mentre per gli attori comporta anche l'obbligo di restituzione dei titoli e delle cedole incassate (sul punto vedi Cass.5143/87).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano (d'ufficio, in mancanza di notula) come da dispositivo.

P Q M

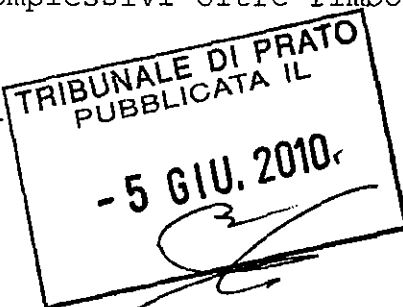
definitivamente pronunciando:

- a) dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto di borsa per l'acquisto di "bonds argentina" in data 8/6/00;
- b) condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di € 25.000, oltre agli interessi legali dalla domanda;
- c) condanna gli attori alla restituzione dei titoli di cui all'ordine sub a) e dell'importo delle cedole incassate;
- d) condanna la convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite liquidate in € 6.000 complessivi oltre rimborso forfettario, iva e cap.

Prato

3/6/09

*Il Cancelliere CI
Biagi Fabrizia*



Il Presidente